



# COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

Determinazione n. 38 del 13-09-2019

OGGETTO	<b>Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2019 ex art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 del 21/05/2018</b> <b>CIG:</b>
---------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai Dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

**VISTO** che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area II e di attribuzione dell'indennità di posizione n. del 02/01/2019 così come confermato giusta decreto sindacale n. 10 del 29/05/2019;

**Premesso** che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
  - A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono *definite e messe a disposizione del Fondo*;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art. 15 del CCNL. 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono state successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008, art. 4 CCNL del 31.07.2009 e art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018);

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

**Visto** l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**Richiamato** in particolare l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che :

- *“ A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ...” (1°comma);*
- *“ .... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative . ....” (1°comma);*
- *“ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs.vo n. 75/2017.”(7°comma);*
- *“ ...”L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”;*

**Richiamato**, conseguentemente, l'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 secondo cui: *“... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;*

**Richiamato** l'art. 11 del D.L. 135/2018, *‘Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione’*, prevede che il limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art.48 del D.Lgs. n. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23;

**Ricordato** che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 16.855,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 16.855,00;

**Rilevato** pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

**Considerato** che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

**Dato atto** che:

nel corso dell'anno 2019 non vi sono state cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità;  
non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;  
che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2019 non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 18.026,82 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Evidenziato** che sono esattamente conosciute le economie rivenienti dal 2017 e 2018 da riportare sul 2019 in quanto tutte le indennità di competenza dei dipendenti per quegli anni sono state interamente erogate;

**Considerato** che in carenza di strumenti della contrattazione, alla data odierna, tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state comunque distribuite secondo le indicazioni del previgente Contratto Decentrato Integrativo, parte normativa e dei risultati della contrattazione tra le parti, parte economica;

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

**Richiamato** il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

**Richiamati:**

- l'art. 23 del d. lgs. n. 75/2017;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 2016-2018, il fondo risorse decentrate per l'annualità economica 2019, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che l'importo di € 18.026,82 risultante dalla somma delle risorse stabili e delle risorse variabili trova copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 afferenti la spesa del personale;

Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

<b>UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018</b> Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 6.788,74
<b>Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018</b> Indennità di comparto.	€ 4.572,48
<b>Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018</b> Incremento indennità personale educativo asili nido.	€ -
<b>Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018</b> Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	€ -
<b>SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>11.361,22</b>

Di dare atto che il fondo, come costituito con la presente determinazione, sarà inserito nella bozza del C.C.D.I. anno 2019 che sarà trasmessa alla parte sindacale;

di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 19-09-2019

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 04-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 944 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 04-10-2019

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**